PROVVIDENZE A FAVORE DELLE COSTRUZIONI NAVALI

Art. 2

Domande di concessione del contributo integrativo per nuove costruzioni navali

Le domande di concessione, del contributo di cui al precedente articolo devono essere presentate al Ministero della marina mercantile. Nelle domande suddette i cantieri devono indicare le caratteristiche della nave, il costo complessivo di costruzione e la data di inizio dei lavori, la quale, per le costruzioni da eseguire per conto proprio, non puo' essere posteriore di otto mesi a quella della domanda.

Versione in vigore dal 6 gennaio 1966, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvidenze a favore delle costruzioni navali
Estremi	Legge 29 novembre 1965, n. 1372
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 dicembre 1965

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvidenze-a-favore-delle-costruzioni-navali/art-2-domande-di-concessione-del-contributo-integrativo-per-nuove

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it